

Publicato il 24/05/2018  
24.05.2018 11:11:58 UTC



Firmato  
digitalmente

24.05.2018  
09:08:58 UTC

03111 2018  
N. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03309/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3309 del 2018, proposto da: Teresa Lasalandra, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Alessandro Staccone, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

-dell'atto "Disposizione n. 4576/2017 prot. n. 0097387 del 11.12.2017 Classif. VII/1" adottato dalla "Sapienza Università di Roma" Area Risorse Umane Ufficio personale tecnico-amministrativo Settore Concorsi personale TAB Universitario e

CEL e pubblicato sulla G.U. n. 3 il 9.1.2018 nonché sul sito web della predetta Università in data 9.1.2018, recante il bando relativo al “Concorso pubblico, per esami, a 3 posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, Arca Biblioteche per le esigenze di Sapienza Università di Roma (DD n. 4576/2017-Prot. n. 0097387 dell'11.12.2017) – Codice Concorso 3/C/Biblioteche”, nella parte in cui ex art. 3 lett. a) del predetto bando concorsuale dispone che “Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: (...) a) diploma di maturità classica ovvero diploma di maturità scientifica. Il diploma di laurea non assorbe il titolo di studio inferiore (...)”;

e quindi, consequenzialmente, ove occorrer possa, altresì:

-dell'art 3 del suddetto bando concorsuale laddove dispone che anche il suddetto requisito di cui al suddetto e quivi impugnato art. 3 lett. a) deve essere posseduto “alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso”;

-dell'art. 3 del suddetto bando concorsuale laddove dispone che l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto anche del suddetto requisito di ammissione prescritto dal bando al citato e quivi impugnato art. 3 lett. a); dell'art. 4 del predetto bando concorsuale laddove dispone che nella domanda di partecipazione al concorso il candidato “dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: (...) f) possesso del titolo di studio come richiesto dall'art. 3 (...) Il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento al titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la votazione riportata e l'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito”;

-dell'art. 6 del suddetto bando concorsuale;

-dell'art. 11 del suddetto bando concorsuale laddove dispone che comporta l'immediata risoluzione del contratto la mancata o incompleta consegna altresì del suddetto requisito di cui al suddetto e quivi impugnato art. 3 lett. a) richiesto nel termine prescritto;

-dell'All. A) al suddetto bando concorsuale, laddove inteso e/o interpretato in senso

ostativo alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente;

-dell'atto del 5.3.2018 adottato dalla "Sapienza Università di Roma" Area Risorse Umane avente ad oggetto "Rinvio avviso diario prove. Rinvio avviso diario prove. Concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di categoria C – posizione economica C1 – a tempo indeterminato – Area delle Biblioteche – per le esigenze di Sapienza Università di Roma (DD n. 4576/2017 – prot. n. 0097387 dell'11.12.2017) – Codice Concorso 3/C/Biblioteche”;

-e altresì l'annullamento e/o la disapplicazione, ove occorrer possa, dei seguenti atti (richiamati dal suddetto bando concorsuale), della cui sola esistenza la ricorrente ha avuto conoscenza in data 9.1.2018 e solo se ritenuti e/o interpretati in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente: la nota del Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo, prot. 27488 del 12.4.2017 e relative tabelle; la D.D. 1450/2017 e relative tabelle; la disposizione n. 2104/2017 prot. 0039837 del 23.5.2017; la nota del Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo prot. n. 33462 del 5.5.2017; l'art. 5 del regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato presso Sapienza Università di Roma nelle categorie del personale tecnico e amministrativo emanato con D.D. n. 1797 dell'1.4.2014 e della relativa delibera di approvazione n. 53/14 del 18.3.2014 del Consiglio di Amministrazione;

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma "La Sapienza”;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. Silvio

Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. E. Giardino e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Monica De Vergori;

Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il conseguimento della laurea in lettere dovrebbe assorbire il diploma di maturità classica;

Rilevato il grave pregiudizio discendente all'interessata dall'atto gravato;

Reputato che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;

Ritenuto inoltre necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati -, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato (clausola del bando contenuta nell'art.3);
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 gennaio 2019.

Condanna l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

L'ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con

**l'intervento dei magistrati:**

**Gabriella De Michele, Presidente**

**Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore**

**Achille Sinatra, Consigliere**

**L'ESTENSORE**

**Silvio Lomazzi**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriella De Michele**

**IL SEGRETARIO**

Firmato digitalmente da

EDOARDO GIARDINO

CN = GIARDINO  
EDOARDO  
O = non presente  
C = IT

PROF. AVV. EDOARDO GIARDINO  
VIA ADELAIDE RISTORI, 42 - 00197 ROMA  
TEL. 06 39739071 FAX 06 37359750

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avv. Edoardo Giardino quale difensore di Teresa Lasalandra

#### ATTESTA

che la copia informatica dell'ordinanza del TAR Lazio-Roma n. 3111/2018 pubblicata il 24.5.2018 emessa nel procedimento r.g. n. 3309/2018, depositata telematicamente è conforme alla corrispondente ordinanza in formato digitale, sottoscritta con firma digitale, presente nel fascicolo informatico, accessibile tramite il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa-SIGA, del predetto procedimento presso il TAR Lazio-Roma, dal quale è estratta attraverso la sezione Portale dell'Avvocato del Sito Istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Roma, 3 giugno 2018

Prof. Avv. Edoardo Giardino

